

N. 1/2025 Decr. Pres.

N. 12 Prot.



TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Presidente del Tribunale,

visto l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 dicembre 2024) che ha modificato l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

visto l'art. 1, commi 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,*

nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”;

letta la circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) con la quale la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

considerato, quindi, che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto “binario unico” (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l’udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell’udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull’attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo: allo stato, si tratta di profili problematici non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l’applicativo APP 2.0. è stato aggiornato (mediante l’implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

letta la relazione di data 2.12.2024 della Struttura Tecnica per l’Organizzazione (STO) del CSM, nella quale si evidenziano molteplici criticità, rilevando tra l’altro che la previsione del deposito esclusivamente con modalità telematiche di atti, documenti, richieste e memorie *“implica la disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni che consentano loro il deposito telematico*

nel corso del giudizio. Si tratta di una disponibilità che, allo stato attuale, assolutamente non sussiste e renderebbe di fatto impossibile lo svolgimento dei giudizi”;

vista la delibera di data 11.12.2024 del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale, dopo aver evidenziato che *“sono stati riscontrati numerosi e significativi bug e difetti dell’applicativo che lo rendono ancora inidoneo a gestire fluidamente un settore strategico quale è la giurisdizione penale (...)”* e che *“nessuno dei flussi e dei riti per i quali a partire dall’1 gennaio 2025 sarebbe prevista l’obbligatorietà è stato ad oggi oggetto di sperimentazione negli uffici, si auspicava “una diversa regolazione temporale dell’entrata in vigore delle disposizioni modificative dell’art. 3 del DM con riferimento tanto ai riti speciali quanto a quello ordinario”;*

sentiti il Mag. Rif. ed i magistrati del settore penale del Tribunale di Gorizia, i quali hanno evidenziato una serie di problematiche di natura tecnica legate agli *upgrade* dell’applicativo ministeriale APP 2.0 nonché problematiche di natura organizzativa, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato idoneo a verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi prevista nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;

considerato che, allo stato, a seguito dell’entrata in vigore del ricordato D.M., emerge la necessità di procedere gradualmente all’implementazione applicativo APP 2.0, ritenendo prudente mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) fino al 31 marzo 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alle dotazioni necessarie per procedere all’utilizzo di APP 2.0, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, per consentire l’effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all’utilizzo dell’applicativo informatico;

visto l’art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell’Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che, sussistendo allo stato evidenti e molteplici criticità che di fatto impediscono il proficuo e pieno utilizzo delle potenzialità del menzionato applicativo, questa Presidenza

ritiene, nell'attesa che i competenti organi Ministeriali forniscano ulteriori chiarimenti sul funzionamento del sistema, di adottare le seguenti disposizioni organizzative, fissando la data del 31 marzo 2025 quale termine di efficacia delle stesse:

- in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, il provvedimento definitorio potrà essere reso in forma analogica;
- in ordine ai procedimenti non ancora definiti alla data del 31.12.2024 la redazione degli atti e dei verbali potrà avvenire in modalità analogica, salva la conseguente scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come testualmente previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.,

dispone

che, fino alla data del 31 marzo 2025:

- in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, il provvedimento definitorio sia reso in forma analogica;
- negli altri casi, la possibilità di redigere e depositare anche con modalità analogiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, salva la conseguente scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, ai magistrati del settore penale, al Mag.Rif giudicante penale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, alle Cancellerie interessate all'esecuzione del presente provvedimento.

Gorizia, 4.1.2025



Il Presidente del Tribunale

Riccardo Merluzzi